

Spetta l'indennità di trasferimento anche senza il cambio di residenza

Corte di cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 2 novembre 2011 n. 22695

Anche il semplice trasferimento del luogo di svolgimento della prestazione di lavoro senza che sia necessario un vero e proprio trasloco del prestatore e della sua famiglia merita tutela e dunque di essere indennizzato. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 22695/2011, bocciando il ricorso delle società Autostrade della Liguria secondo cui il trasferimento di un casellante da Lido di Camaiore a Viareggio, per un mese, e poi, definitivamente, a Pisa centro era da considerarsi soltanto come uno spostamento intraziendale, senza mutamento della residenza, e quindi fuori dai limiti stabiliti dal contratto collettivo di categoria per le relative indennità.

Per la Suprema Corte però l'indagine e poi la sentenza della Corte d'Appello di Firenze è stata corretta "realizzando una equa composizione degli interessi in gioco con l'assicurare un minimo di provvidenze per il caso in cui il trasferimento, pur comportando disagi per il lavoratore e la sua famiglia, non si accompagni al mutamento di residenza e con l'ampliare in maniera adeguata gli interventi economici di sostegno in quest'ultimo caso".

Al contrario, la tesi opposta "lascerebbe sforniti di qualsivoglia tutela significativi disagi connessi al mero trasferimento del luogo di lavoro e, nella sua espressione definitiva, può condurre a risultati di assoluta incertezza circa l'area dei <<trasferimenti comportanti disagi apprezzabili>>, per l'assenza nel contratto di precisi parametri, idonei alla sua delimitazione".

E la stessa Cassazione ha chiarito che il trasferimento "si realizza col mutamento definitivo del luogo geografico della prestazione, normalmente da una unità produttiva ad un'altra, intesa questa come articolazione autonoma dell'azienda". Ed il giudice dell'Appello ha rilevato, in modo incensurabile da parte dei giudici di legittimità, che i vari caselli autostradali costituiscono altrettante unità produttive.

Tali diritti si prescrivono, se non erro, in 10 anni.